

ALLEGATO “A”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – ANNO 2025 – CIG a seguito aggiudicazione

PARTE AMMINISTRATIVA

PARTE I OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

L'amministrazione del Comune di Cernusco sul Naviglio intende stipulare Accordo Quadro con solo operatore economico (ex art. 59 co. 3 D.Lgs. 36/23) l'appalto per l'anno 2025, della fornitura di segnaletica stradale verticale a Cernusco sul Naviglio (Mi), per un importo complessivo al netto del ribasso di gara pari a €.12.295,00 oltre IVA di legge.

La fornitura affidabile in base all'Accordo Quadro da stipularsi, consiste in tutti i segnali stradali occorrenti per l'impianto e la manutenzione della segnaletica stradale verticale nelle strade, piazze ed altri spazi pubblici di pertinenza del Comune, in qualsiasi località del territorio comunale, nell'osservanza di quanto richiamato nella Direttiva Ministero del LL.PP. del 24.10.2000

I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto negli elaborati progettuali, e ciò per quantità, qualità, dimensioni e forma.

La fornitura dovrà essere espletata nelle modalità indicate nel presente atto, nell'appendice al capitolato tecnico – “allegato 4” al capitolato d'oneri “prodotti” per l'ammissione degli operatori economici della categoria merceologica di seguito indicate, del settore merceologico “attrezzature e segnaletica stradale”, ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione

In caso di difformità fra quanto previsto nei documenti Me.PA. ed in quelli predisposti dalla Stazione Appaltante prevalgono questi ultimi.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro:

- Allegato A Capitolato Speciale d'Appalto (Parte Amministrativa, Parte Tecnica);
- Allegato B Elenco prezzi unitari;
- Allegato C Patto di Integrità;
- Allegato D DGUE;
- Allegato E Codice di Comportamento
- Allegato appendice al capitolato tecnico – “allegato 4” al capitolato d'oneri “prodotti” per l'ammissione degli operatori economici della categoria merceologica di seguito indicate, del settore merceologico “attrezzature e segnaletica stradale”, ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione



PARTE II OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 2

(Termini di consegna)

La fornitura del materiale imballato dovrà avvenire nei seguenti termini: 20 giorni naturali e consecutivi dalla data degli ordinativi da parte della Stazione appaltante.

La durata dell'appalto decorre dal 01.01.2025 e comunque dalla data di aggiudicazione fino al 31.12.2025;

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 8 del presente capitolato (parte amministrativa).

Art. 3

(Le distinte di spedizione)

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi della determinazione di aggiudicazione, cui le consegne si riferiscono.

Predisposte in triplice copia, le distinte sono rimesse ai consegnatari dei magazzini o degli uffici destinatari, che ne restituiscono una, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, entro 5 giorni dalla consegna, all'impresa; ne trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna; ne allegano la terza alla dichiarazione di presa in consegna o al verbale di consegna di cui al successivo art.4.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Art. 4

(Documentazione delle consegne)

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da dichiarazioni di presa in consegna, nei casi in cui il termine si intende compiuto con la semplice consegna dei beni nei locali di destinazione, debitamente firmate dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili delle Amministrazioni destinatarie.

Le dichiarazioni di presa di consegna debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna.

Art. 5

(Spese di imballaggio, di trasporto ecc.)

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei locali di cui all'art. 6 del presente atto o nei luoghi di posa indicati dal RUP.

Gli imballaggi di trasporto debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare e posare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto, conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Art. 6

(Luogo di consegna)

La fornitura dovrà avere luogo ove indicato dal RUP nell'ordinativo, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dallo stesso RUP.

Art. 7

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)



Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli ordini di fornitura, con applicazione del ribasso offerto dall' Appaltatore in sede di gara sull'Elenco Prezzi.

Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile la quantità di forniture che dovranno essere eseguite, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità del Comune.

Il valore dell'accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce il minimo garantito per l'Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro;

Ciascun ordine di fornitura non è condizionato ad alcun importo minimo, e pertanto potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.

L'Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio. La stipula di ogni Contratto Attuativo avverrà nella forma prevista dalle disposizioni interne dell'Ente tenuto conto dell'importo di ciascun contratto ed entro il termine di scadenza dell'Accordo Quadro, mediante preventivo dell'Aggiudicatario e conseguente determinazione dirigenziale di approvazione dell'impegno di spesa nei limiti del quadro economico dell'Accordo Quadro. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati, previa verifica regolarità contributiva entro 30 giorni dalla data del collaudo con esito positivo delle forniture effettuate, se successivi alla data di presentazione fattura all'ufficio protocollo, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto. Le fatture potranno essere presentate solo per i prodotti positivamente collaudati.

I pagamenti pertanto verranno effettuati al termine della consegna di tutti i prodotti positivamente collaudati, per un ammontare minimo di €. 3.000,00

Art.7bis

(Tracciabilità flussi finanziari)

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta Aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La ditta Aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La ditta Aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 8

(Penalità nell'esecuzione)



L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- a) Non provvede alla consegna della fornitura nel termine di cui all'art. 2 del presente Capitolato: 0,1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo;
- b) non effettua, nel termine di cui all'art. 13 del presente atto, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini, dagli uffici o dai luoghi di posa in cui è avvenuta tale operazione: 100% dell'importo delle forniture rifiutate al collaudo;
- c) non effettua, nel termine di cui all'art. 13 del presente atto, la sostituzione dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini, dagli uffici o dai luoghi di posa in cui è avvenuta tale operazione: 100% dell'importo delle forniture rifiutate al collaudo;
- d) effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini, dagli uffici o dai luoghi di posa in cui è avvenuta tale operazione: 0,1% dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- e) effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini, dagli uffici o dai luoghi di posa in cui è avvenuta tale operazione: 0,1% dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- f) effettua in ritardo, e quindi oltre il termine di cui all'art. 14, gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 0,1% dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- g) non ottempera, od ottempera con ritardo (oltre il termine di cui all'art. 14), agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti: 0,1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo;
- h) quando le attrezzature locate, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono ferme per guasti o assenza di interventi manutentivi: 0,1% del valore del contratto per ogni giorno di fermo dell'attrezzatura;

Affinché sussistano le fattispecie di cui ai punti d), e), f), g) è necessario preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale all'adempimento delle prestazioni oltre i termini contrattuali, dato che è facoltà della Stazione Appaltante optare in alternativa per quanto previsto nei punti b) e c) del presente articolo e nell'art. 14 comma 5.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg

L'ammontare delle penalità è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del responsabile del servizio.

Le imprese che intendono richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.



Art. 9
(*Omissis*)

PARTE III
COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 10
(*Collaudo*)

Il collaudo deve accertare che i beni presentano i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi dai campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione.

Il collaudo verrà eseguito da dipendente dell'amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

Art. 11
(*Luoghi delle operazioni di collaudo*)

Il collaudo verrà effettuato nei locali degli uffici o dei magazzini o nei luoghi dove è avvenuta la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione della fornitura.

L'impresa dovrà comunicare alla Amministrazione che i beni sono disponibili per il collaudo entro 10 gg.

Il tempo richiesto per l'operazione di collaudo comporta spostamento del termine di consegna per un uguale numero di giorni, e cioè da quelli decorrenti dalla data di messa a disposizione dei beni per il collaudo a quelli di ultimazione di tale operazione risultante dal verbale relativo.

Art. 12
(*Metodologie di collaudo*)

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

Art. 13
(*Risultati di collaudo*)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- 1) accettare i prodotti;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.



Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Possono essere dichiarati rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il collaudo regolare non implica dichiarazione di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili delle amministrazioni destinatarie, come prescritto all'art. 4 del presente capitolato.

Art. 14

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti, i materiali, le macchine fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 20 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Art. 15

(Risoluzione del contratto)

Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non sanati, pur a seguito di regolare diffida da parte dell'Amministrazione Comunale;



- arbitrario abbandono della Ditta della fornitura di cui all'art. 1, o ritardata consegna oltre 30 giorni dal termine prescritto all'art. 2 del presente capitolato;
- quando la Ditta avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
- quando l'importo delle penali di cui all'art. 8 è superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale

Art. 16
(Responsabilità)

La Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose dall'esecuzione della fornitura del presente appalto, siano essi danni derivanti da opere di riparazione, da opere provvisorie, da incuria, da forza maggiore, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo. L'Appaltatore deve essere assicurato con una Primaria Compagnia Assicuratrice, con polizze RCT e RCO per la responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti stessi della ditta per i rischi derivanti dalla sua attività di servizio per la durata del contratto e per un massimale minimo unico di € 1.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni persona abbia subito lesioni fisiche, o danni a cose o animali di loro proprietà.

Art. 17
(Tutela lavoratori)

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

PARTE IV
CONTROVERSIE

Art. 18
(Procedure per la soluzione di eventuali controversie contrattuali)

È esclusa la clausola arbitrale. La definizione delle controversie sarà deferita all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano, in deroga espressa alle eventuali diverse normative relative alla competenza per territorio.

Durante il giudizio, per garantire la continuità del servizio o delle forniture, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora l'impresa si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogna, nei modi e termini che crederà più opportuni.

In questo caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, viene rimborsato dall'impresa.

Art. 19
(Modalità' di aggiudicazione)

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs.vo 36/2024 senza esclusione automatica offerte anomale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida presentata.

In caso di parità si procederà mediante sorteggio pubblico.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 20



(Offerta)

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l'offerta economica dovranno essere presentate **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09.00 del 02.12.2024.**

Eventuali quesiti potranno essere formulati a mezzo Piattaforma elettronica del MEPA entro e non oltre **le ore 9.00 del 25.11.2024.**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a MEPA o che impediscano di formulare l'offerta.

L'Amministrazione Aggiudicatrice, sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L'espletamento della procedura di RDO avverrà in seduta pubblica **il 02.12.2024 ore 9:15** e seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.

L'offerta elettronica da presentare dovrà, a pena di esclusione, contenere i sotto indicati documenti scannerizzati sottoscritti digitalmente dai Legali Rappresentanti:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- **Modello DGUE debitamente compilato con indicazione di n. 1 fornitura analoga anche per importo effettuata nel triennio precedente la presente RDO e iscrizione Camera di Commercio per oggetto attinente alla fornitura di cui trattasi;**
- (in caso documenti sottoscritti da procuratore) procura speciale;
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo o atto costitutivo del consorzio o GEIE relativa documentazione;
- Patto di integrità
- il presente capitolato sottoscritto digitalmente;

Trattandosi di richiesta di preventivi ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs.vo 36/2023 la Stazione appaltante esclude l'ammissibilità dell'avvalimento.

OFFERTA ECONOMICA:

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di nullità, dovrà:

- Indicare a Sistema in cifre ed in lettere il massimo ribasso UNICO percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Al termine della compilazione dell'offerta economica il documento generato dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato del concorrente.



L'offerta non sarà valida se condizionata, in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara od espressa in modo incompleto o senza l'indicazione esplicita e precisa del prezzo offerto (IVA esclusa). Il concorrente sarà escluso se l'offerta non fosse sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa (o procuratore munito dei relativi poteri).

In caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio anche se non formalmente costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, da tutti i legali rappresentanti o procuratori delle Imprese riunite; in questo caso il raggruppamento dovrà essere formalizzato dopo l'eventuale aggiudicazione.

Art. 21

(Stipulazione del contratto)

L'aggiudicatario si impegna, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale, all'esecuzione della fornitura in oggetto mediante Contratto attuativo anche nelle more della stipulazione del contratto.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente.

Il contratto verrà stipulato per mezzo Piattaforma Me.Pa.

Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve per la stipulazione del contratto, entro la data che verrà comunicata dall'Amministrazione Comunale deve dare prova:

- di essere in possesso di polizza assicurativa di cui al predetto art. 16;
- di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale;

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara.

Art.22

(Divieto di cessione dell'appalto)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1 Lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.23

(Trattamento dei dati personali)

Il "Comune", ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, informa Il Concessionario" che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, dott.ssa Simona Persi, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che può essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti dell'impresa, alla email: s.persi@pec.giuffre.it. Relativamente al trattamento dei dati personali si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Art.24

(Codice di comportamento)



Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio (approvato con deliberazione di G.C. n. 392 del 19.12.2013), l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

PARTE TECNICA

Art. 25

(contabilizzazione dell'appalto)

La fornitura sarà compensata a numero e misura secondo i prezzi stabiliti nell'Elenco Prezzi Unitari del presente Capitolato, sotto deduzione del ribasso di gara.
L'importo complessivo ammonta a € 14.999,90 compresa I.V.A. di Legge.

Art. 26

(tipi di segnali)

TUTTI I SEGNALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AI TIPI, DIMENSIONI E MISURE PRESCRITTI DAL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495 "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA" E SUCCESSIVE MODIFICHE/INTEGRAZIONI.

Art. 27

(requisiti di accettazione, dei segnali verticali e dei sostegni)

a) GENERALITA'

I materiali adoperati per fabbricare dei segnali dovranno essere della migliore qualità in commercio.

La Direzione lavori si riserva la facoltà di fare eseguire, a spese della Ditta aggiudicataria, prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti Specializzati, competenti ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti a compensi per questo titolo.

Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato relative alle pellicole catarifrangenti, si intendono soddisfatte qualora dalle prove eventualmente effettuate o dalla documentazione fornita dalla Ditta produttrice, risultano superato con esito positivo tutte le seguenti analisi o prove:

- 1) Analisi fotometriche nelle quali siano indicati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa rilevati secondo il sistema C.I.E. (sorgente luminosa standard "A" con temperatura di colore 2856 K) su campioni di pellicola nuova per tutti i colori (bianco-giallo-rosso-verde e blu): tutti i valori rilevati devono risultare superiori a quelli contenuti nella seguente tabella 1.



- 2) Prove tecnologiche eseguite secondo la metodologia 58 del Ministero dei Trasporti – Ferrovie dello Stato - e di resistenza all'invecchiamento accelerato eseguita secondo la metodologia 6152 delle Federal Test Methods Standard 141 ax per verifica delle condizioni tecniche prescritte al seguente punto d - rilasciati da Istituto legalmente riconosciuto.
- 3) Analisi fotometrica nella quale siano Indicati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa rilevata, secondo il sistema C.I.E. (sorgente luminosa standard "A" con temperatura di colore di 2856 K) per tutti i colori (bianco-giallo-rosso-verde-blu) sugli stessi campioni di pellicola sottoposti alla prova di invecchiamento accelerato di cui al precedente paragrafo 2).
Tutti i valori rilevati devono risultare superiori all'80% di quella contenuti nella seguente tabella 1. e rilasciati da un Istituto legalmente riconosciuto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla Direzione Lavori presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

b) SUPPORTI IN ALLUMINIO

Devono essere In lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore di 25/10. Il materiale grezzo dovrà essere prima di tutto irruvidito sulle due facce, onde assicurare l'efficacia e durevole adesione delle vernici e successivamente sgrassato.

I cartelli dovranno quindi essere sottoposti a due mani di vernice, di cui la prima speciale con vernice di fondo e la seconda di smalto sintetico. Ciascuna mano subirà la cottura di forno. Il retro dei segnali deve essere finito con speciale smalto sintetico opaco.

I segnali in alluminio debbono essere forniti di attacchi speciali chiodati e delle staffe, con relativi bulloni in ottone, necessarie alla loro applicazione.

c) SOSTEGNI

Devono essere In ferro zincato piegato ad U dello spessore di mm. 1 se sono mensole a sbalzo, con la predisposizione per l'attacco di uno o due cartelli con o senza pannello aggiuntivo di varie lunghezze.

I tubolari debbono essere forniti di spinotto da inserire nel foro passante, praticato alla base del palo, per migliorare l'ancoraggio al suolo, ed avere la sommità opportunamente chiusa, in modo da impedire efficacemente infiltrazione di acqua nell'interno del palo stesso.

d) FACCIA ANTERIORE

La pellicola catarifrangente avente le caratteristiche specificate al punto A) "Pellicola catarifrangenti" dovrà costituire un rivestimento senza soluzioni di continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico" intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomata secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali pasti trasparenti per le pareti colorate e nere opache per i simboli ed infine protetto interamente da apposito trasparente di finitura che garantisce la inalterabilità della stampa.



La realizzazione "a un pezzo unico" si riferisce a triangoli e dischi delle segnaletiche di pericolo, divieto e di obbligo.

Per quello che riguarda la segnaletica di indicazione (frece, preavvisi di bivio ecc.) essa dovrà essere riflettorizzata, per ciò che concerne i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiono di notte secondo lo schema di colore con i quali appaiono di giorno, in ottemperanza all'art. 28 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Per i segnali di indicazione la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici componenti le iscrizioni devono corrispondere a quanto stabilito dalle Circolari del Ministero LL.PP. N° 9540 del 20/12/1969 e N° 2730 del 19/4/1971 e inoltre devono avere le caratteristiche previste dal Disciplinare Tecnico approvato con il D.M. 23 Giugno 1990.

Inoltre, mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti di classe 1 sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, non asportabile e perfettamente visibile dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.

In ogni caso l'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni (determinabili come da pag. 12-13 punto 1-2 della precedente circolare N° 9540) deve essere tale da garantire una distanza di leggibilità non inferiore a m. 75 ed allo scopo di mantenere un sufficiente potenziale di "Bersaglio ottico" e richiamo visivo (vedasi allegata tabella "distanza di leggibilità in funzione dell'altezza delle lettere") i segnali di preavviso di bivio dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 1.50 x 1.00.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico la Direzione lavori potrà richiedere la realizzazione, interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo la giustifichi in termini economici.

Le pellicole catarifrangenti dovranno essere applicate su supporti metallici mediante apparecchiatura che sfrutti l'azione combinata delle depressioni e del calore "VACUUM APPLICATOR" e comunque l'applicazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della Ditta Produttrice delle pellicole.

a) Le pellicole catarifrangenti devono essere a normale intensità luminosa (Engineer Grade) ed a alta intensità luminosa (High Intensity)

Le pellicole catarifrangenti a normale ed alta intensità luminosa consistono in elementi sferici di vetro incorporati in un film di materiale plastico flessibile, trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia.

Le pellicole catarifrangenti devono avere i seguenti valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa espresso in cd. per ogni lux di luce bianca (sistema C.I.E.)

- Illuminante "A" con temperatura di colore 2856 K) incidente e per mq. in funzione degli angoli di divergenza ed incidenza indicati.



TABELLA N° 1

Valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa espresso cd/lux per mq. (Circ. Min. LL.PP. n° 4564 del 20.10.1974; AA-M-D 0051b C.T. 99 delle FS ed. 1975; Federal Special L.S. 300a del 1973).

Angolo di incidenza (gradi)	Angolo di incidenza (gradi)	C O L O R E				
		<i>Bianco</i>	<i>Giallo</i>	<i>Rosso</i>	<i>Verde</i>	<i>Blu</i>
12°	+ 5	70	50	14.5	9.0	4.0
	+ 30	30	22	6.0	3.5	1.7
	+ 50	3.5	3.5	1.0	0.5	0.2
30°	+ 5	30	25	7.5	4.5	2.0
	+ 30	15	13	3.0	2.2	0.8
	+ 50	3.0	2.0	0.5	0.4	0.1
	+ 5	4.0	5.0	1.0	1.0	0.6
	+ 30	2.0	2.5	0.5	0.4	0.1
	+ 50	1.1	0.7	0.1	0.1	0.05

L'intensità luminosa della pellicola catarifrangente bagnata totalmente dalla pioggia deve essere inferiore al 90% dei valori sopra indicati.

Le pellicole catarifrangenti, devono essere munite di adesivo secco da attivare con il calore; l'impiego di pellicole autoadesive dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori.

Il cartoncino di protezione dell'adesivo deve poter essere rimosso senza difficoltà al momento dell'applicazione della pellicola senza ricorso ad umidificanti ed altri solventi.

Le pellicole catarifrangenti devono fissarsi in modo durevole a tutte le superfici lisce e resistere alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici ed ambientali ed alle soluzioni saline formate dai fondenti per il ghiaccio e la neve.

L'adesivo applicato sul retro delle pellicole dopo 48 ore dall'applicazione deve essere tenace abbastanza da resistere alle sollecitazioni dovute alle operazioni per la messa in opera del supporto resistente al vandalismo e comunque abbastanza forte da impedire che la pellicola catarifrangente possa essere staccata quando sia sottoposta ad una forza di trazione di 900 gr/cm.

L'adesivo non deve macchiare le pellicole catarifrangenti e deve resistere alla muffa.

Le pellicole catarifrangenti devono essere sufficientemente flessibili da essere facilmente tagliate nella forma desiderata e devono essere applicate regolarmente ai bordi ad ai simboli leggermente incavati o a rilievo di alcuni segnali.

Le pellicole catarifrangenti se applicate d'accordo con le istruzioni della casa produttrice ad una lastra di alluminio pulita e sgrassata, provata a + 20° ed al 50% di umidità relativa,



deve essere sufficientemente flessibile da non fessurarsi se piegata attorno ad un cilindretto del diametro di cm. 1 (uno).

La resistenza alla trazione delle pellicole catarifrangenti prive di cartoncino di protezione non deve essere inferiore ai 900 gr/cm ed avere un allungamento compreso tra il 10% ed il 45%.

Le pellicole catarifrangenti applicate su un pannello di alluminio non devono contrarsi più del 0.4% in qualsiasi direzione di un rettangolo delle dimensioni di mm. 250 x 300 se provate dopo 72 ore a temperature di + 20° e dopo 48 ore a + 65° C.

La superficie delle pellicole deve essere piana e liscia per facilitare le pulizie ed il buon rendimento quando bagnata.

La superficie delle pellicole catarifrangenti deve potere essere stampata con le apposite paste serigrafiche trasparenti e coprenti e non deve perdere il colore se maneggiata, tagliata ed applicata con la normale cura.

Le pellicole catarifrangenti devono essere resistenti ai solventi, ai carburanti e lubrificanti e poter essere pulite con cherosene, benzina bianca, nafta, solvente, acqua ragia minerale, aptano.

Le pellicole catarifrangenti devono avere elementi colorati, lenticolari, sferici, stabili durevoli, che, se estratti dalle pellicole non risultano deteriorati ad una immersione in una soluzione 5N di acido solforico per 30' a 23° C.

Le pellicole catarifrangenti stampate ed applicate con le tecniche prescritte devono essere resistenti agli agenti atmosferici ed inoltre le soluzioni saponose usate per la loro pulizia non devono produrre alcuna decolorazione, fessurazione corrugamento o cambi di dimensione.

Le pellicole catarifrangenti sottoposte a prova di resistenza all'invecchiamento accelerato, dopo almeno 1000 (mille) ore di esposizione in apposita apparecchiatura per l'invecchiamento artificiale (weather-meter) non dovranno mostrare alcun distacco dal supporto, fessurazione, corrugamento, cambio di dimensione, formazione di scaglie o bolle, decolorazione apprezzabile od occhio nudo ad una distanza di m. 10 né perdite di brillantezza superiore al 15% dei lavori iniziali rispetto ad una superficie perfettamente diffondente; il coefficiente specifico di intensità della pellicola esposta non dovrà risultare inferiore all' 80% dei valori previsti nella Tabella n° 1.

Le pellicole catarifrangenti dovranno avere caratteristiche tali da essere applicate e lavorate in modo da assicurare un limite di durata di 7 anni in normali condizioni di impiego.

SEGNALI DI VERNICE A FUOCO

Su specifica richiesta di questa Amministrazione tutti i segnali facenti parte del presente appalto potranno essere forniti con la faccia anteriore riportanti fondi, simboli ed iscrizioni in vernice a fuoco nei colori e nelle modalità previsto dal Vigente Codice della Strada.



Art. 28

(firma per accettazione)

Copia del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere controfirmata digitalmente dal Legale rappresentante della Società o Impresa, a conferma ed accettazione integrale di tutte le clausole che in esso contenute.

_____, _____
PER ACCETTAZIONE:

